**ISTRUZIONI PER PRESENTARE ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO**

**COS’E’ LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO:**

La conversione del pignoramento è la possibilità che il debitore esecutato possa domandare al Tribunale di poter sostituire le cose pignorate con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

In pratica, il debitore può evitare la vendita del bene pignorato pagando quanto da lui dovuto al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti.

**QUANDO SI RICHIEDE LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO:**

Il debitore che vuole chiedere la conversione deve farlo prima della prima udienza che dispone la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.

**COME SI RICHIEDE LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO:**

La conversione del pignoramento va richiesta mediante istanza (utilizzando il modulo allegato alle presenti istruzioni) da depositarsi nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, anche **senza assistenza di un legale**.

Unitamente all’istanza dovrà depositarsi a pena di inammissibilità un assegno circolare, intestato al “RGE …/… - TRIBUNALE DI MONZA” di importo **non inferiore ad 1/6** della somma del credito per cui è stato eseguito il pignoramento stesso e dei crediti dei creditori che sono eventualmente intervenuti nel processo esecutivo.

Per determinare l’importo su cui calcolare il sesto da versare, occorre prendere i dati risultanti dall’atto di precetto o comunque dall’ultimo atto del creditore che è stato depositato nel fascicolo del processo esecutivo. Il debitore può detrarre i versamenti eventualmente già eseguiti dopo l’inizio del processo esecutivo (o dopo la richiesta di pagamento che il creditore ha depositato nel predetto procedimento), purché possa provarli documentalmente e alleghi la relativa documentazione.

La cancelleria non appena riceve l’assegno si onera dell’apertura di un conto corrente bancario intestato al debitore con riferimento al numero di RGE della procedura esecutiva sul quale verrà versato l’assegno depositato unitamente all’istanza e sul quale il debitore dovrà versare gli importi delle rate di conversione del pignoramento così come determinati dal Giudice.

Gli estremi del conto corrente verranno riportati nel fascicolo telematico a cura della cancelleria.

**COSA SUCCEDE DOPO IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI CONVERSIONE:**

Una volta depositata correttamente l’istanza, il giudice fisserà entro 30 giorni un’udienza nel corso della quale sentirà le parti interessate e determinerà la somma da sostituire al bene oggetto di pignoramento programmando l’eventuale rateizzazione del debito.

Il Giudice può consentire che il debitore versi la somma complessiva (totale dei debiti meno 1/6 già versato) in rate mensili, entro il termine massimo di **48 mesi**.

Se il Giudice concede la rateizzazione, il debitore potrà effettuare i versamenti mensili nel termine fissato dal Giudice, mediante bonifico sul conto corrente su cui è stato versato il sesto.

Ogni 6 mesi verrà fissata un’udienza per verificare se il debitore versa regolarmente le rate.

Nell’ipotesi cui il debitore ometta o ritardi di oltre 30 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, il Giudice su richiesta del creditore/i disporrà senza indugio la vendita dei beni pignorati e le somme versate verranno incamerate nella procedura esecutiva.

L’istanza di conversione può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

**NORMA DI RIFERIMENTO:**

Art. 495 CPC

**COSTI:**

E’ esente se è già stata depositata l’istanza di vendita unitamente al contributo unificato.

Occorrerà invece versare telematicamente la somma di € 16,00 se l’istanza di vendita non è stata ancora depositata.

Allegato:

istanza di conversione …**LINK**